


All.1

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  
BANCA ORE SOLIDALI A FAVORE DEI DIPENDENTI  
DI FIRENZE FIERA**

**Indice**

|  |        |
|--|--------|
| <b>Art . 1</b> Finalità e obiettivi .....                        | pag. 2 |
| <b>Art . 2</b> Ambito di applicazione, decorrenza e durata. .... | pag. 2 |
| <b>Art . 3</b> Criteri, condizioni e modalità .....              | pag. 2 |
| <b>Art . 4</b> Accesso alla Banca ore solidali.....              | pag. 3 |
| <b>Art . 5</b> Sicurezza dei dati. ....                          | pag. 3 |
| <b>Art . 6</b> Norme finali.....                                 | pag. 3 |



**Art . 1**  
**Finalità e obiettivi**


Le Parti stipulanti, nelle more della regolamentazione della materia da parte del Contratto Collettivo Nazionale applicato, attraverso l'adozione dell'Istituto della Banca ore Solidali vogliono intervenire a supporto delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti che si trovano nella condizione di assistenza di figli minori che necessitano di cure costanti, ed anche per altre situazioni di grave necessità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: genitori - figli non più minori – coniuge/compagna-o convivente – il medesimo Lavoratrice/tore gravemente ammalata/o che abbia esaurito il periodo di comporto– altre fattispecie), come da stato di famiglia che l'azienda si riserva di valutare caso per caso.

**Art . 2**  
**Ambito di applicazione, decorrenza e durata**

- a) Il presente Regolamento si applica a tutto il personale Aziendale previsto nel perimetro del CIA.
- b) Il presente Regolamento entra in vigore entro il secondo trimestre 2019, sino ad eventuale diversa regolamentazione della materia da parte del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, all'emanazione di nuove normative di legge e/o al riesame da parte delle Parti stipulanti.

**Art . 3**  
**Criteri, condizioni e modalità**

- a) L'Azienda, al fine di creare una disponibilità immediata, inserirà nella Banca ore Solidali, contestualmente all'avvio ed una tantum, 80 ore.
- b) I dipendenti, volontariamente, potranno cedere proprie ore di ROL residue dell'anno precedente a partire da un minimo di 1 ora (o multipli di ora). La cessione non richiede il previo consenso del datore di lavoro.
- c) Ai fini dell'attuazione dell'Istituto, i dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità di cui all'art. 1, possono avanzare all'Azienda, anche per il tramite della RSA, la richiesta di accesso ed utilizzo della "Banca ore solidali" per un massimo di 100 ore convenzionali per ciascuna istanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità di cui al precedente art. 1, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica. Tale richiesta è reiterabile qualora la motivazione di necessità permanga.
- d) L'Azienda, ricevuta la richiesta dell'interessato, rende nota tempestivamente al personale dipendente, tramite Portale Aziendale e/o ogni altro mezzo utile allo scopo, l'esigenza di accesso e fruizione della "Banca ore Solidali", in forma rigorosamente anonima, ed invita i propri dipendenti ad inviare, su base volontaria, la loro adesione alla richiesta con l'indicazione della quantità di ore che intendono cedere, attraverso il form predisposto sul portale aziendale.



**Art . 4**  
**Accesso alla Banca ore solidali**

- a) Una volta effettuate le opportune verifiche in merito alla richiesta ed in base alla disponibilità di ore nella Banca, l'azienda caricherà sul cedolino del dipendente richiedente il numero delle ore donate per un massimo di 100 ore per ogni istanza. Il numero delle ore donate verrà decurtato dai cedolini dei dipendenti donanti.
- b) Una volta avuto accesso alla Banca delle ore solidali, quanto acquisito rimane nella disponibilità del dipendente richiedente fino al perdurare delle condizioni di necessità di cui all'art. 3.  
Nel caso in cui prima della fruizione totale o parziale delle "ore solidali" da parte del richiedente cessino le condizioni di necessità di cui all' art. 3, le stesse ore torneranno nella disponibilità della Banca ore solidali.
- c) La fruizione della "Banca ore solidali" resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo da parte del richiedente di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti e banca ore previsti dalle normative vigenti.

**Art . 5**  
**Sicurezza dei dati**

L'Azienda s'impegna ed assicura che le operazioni di raccolta e assegnazione delle ore destinate alla "Banca ore solidali" siano effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento Europeo generale sulla protezione dei dati UE/2016/679 (GDPR).

**Art . 6**  
**Norme finali**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate e/o incompatibili.

*B*

*de*

*all*

*9*

*H*

*G*  
*SI*

